**CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI A SEDE DELL’ASSOCIAZIONE E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ – TRIENNIO 2001-2025.**

 Tra

l’Amministrazione Comunale di Dosolo, C.F. 83000130209 rappresentata dal Responsabile del Settore Amministrativo Dr.ssa Roberta Borghi

e

la Fondazione “Ulderico Sabbadini” Onlus, C.F. 83001072026, rappresentato dal sig. Malacarne Andrea nato a Viadana il 14/06/1982 (di seguito indicata semplicemente come Fondazione)

**Premesso**

-che con comunicazione prot . 1753 del 05/03/2021 la Fondazione “Ulderico Sabbadini” di Villastrada ha chiesto l’assegnazione di un vano posto al I piano delle ex-Scuole Elementari di Via Garibaldi n. 5 nella frazione di Villastrada da adibire a magazzino;

Volendosi determinare le norme e le condizioni che debbono regolare i rapporti tra le parti, come sopra rappresentate,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART.1**

Il Comune concede alla Fondazione, che accetta e che riconosce in buono stato ed idonei:

-un locale posto al primo piano della struttura scolastica di Villastrada (ex scuola Elementare) Piazza Lombardi da destinare a magazzino/deposito.

**ART.2- UTILIZZO DEI LOCALE**

Il locale, come individuato al precedente articolo 1, viene concesso alla Fondazione che curerà la custodia e la pulizia, sarà usato come magazzino/deposito della Fondazione. Il locale, al termine di validità della presente convenzione, rientrerà nel possesso e nella piena disponibilità del Comune .

La Fondazione si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto affidato e consegnato ed a non concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l’oggetto del presente contratto e a non cedere, a qualunque titolo, il presente contratto. Qualunque modifica alla presente convenzione può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

Il rapporto giuridico intercorrente tra la Fondazione ed il Comune deve intendersi, ad ogni effetto, quale provvedimento amministrativo di concessione e non può mai configurarsi come locazione.

**ART. 3 ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE**

Nessun corrispettivo è dovuto per la presente convenzione.

La Fondazione è tenuta:

-a custodire il locale di Villastrada ed a utilizzarlo con la diligenza del “buon padre di famiglia”. Ogni modifica alla consistenza del bene ed ogni variazione deve essere sempre preventivamente autorizzata dall’

Amministrazione Comunale. Le eventuali modifiche dovranno essere effettuate a totale carico dell’utilizzatore del bene, senza alcun onere per l’ente. Le opere inamovibili e gli effettuati lavori, nel momento del rilascio dei locali, diventeranno proprietà dell’ente.

Senza che ciò possa essere considerato un corrispettivo per il presente accordo, le spese di ordinaria manutenzione sono a carico della Fondazione, così come quelle relative all’utilizzo del bene (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas, riscaldamento).

La Fondazione si obbliga a stipulare ed a mantenere in vita per tutta la durata della presente convenzione, una polizza assicurativa presso Compagnia di primaria importanza e per un congruo massimale, contro tutti i rischi che possono gravare sull’immobile e per responsabilità civile. La polizza dovrà contenere la clausola che preveda la risarcibilità diretta del Comune e, in caso di responsabilità civile, del danneggiato. A richiesta dell’Amministrazione Comunale, la Fondazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio.

**ART.5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e con scadenza al 31.12. 2025.

**ART. 6 – SOSPENSIONI E REVOCA DELLA CONVENZIONE**

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in caso di mancato rispetto degli accordi stabiliti, attraverso comunicazione scritta.

La presente convenzione sarà immediatamente revocata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale:

a. in caso di gravi e persistenti negligenze nell’utilizzo dei locali

b. in caso di ripetute e persistenti violazioni delle disposizioni di cui alla presente convenzione

c. in caso in cui il legale rappresentante della Fondazione incorra nella perdita dei requisiti morali o in qualsiasi altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

d. in caso in cui l’ente debba svolgere dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’immobile che comportano il cambio di destinazione d’uso del locale oggetto della presente.

La concessione del locale, come sopra individuato , in nessun caso costituisce diritto acquisito, né può dar luogo a risarcimento di sorta qualora la convenzione venga revocata dal Comune per ragioni di pubblico interesse.

**ART.7 – DISPOSIZIONI FINALI**

La Fondazione si impegna, con la sottoscrizione della convenzione, ad applicare , per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento del Comune di Dosolo .

Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti derivanti dall’attuazione del presente atto , per ottemperare a disposizioni di legge nonché a pubblicarli sul sito istituzionale del Comune e in “Amministrazione trasparente” e dichiarano di essere informate ai sensi del Reg.UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici/telematici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

**p. L’Amministrazione Comunale**

*Dott.ssa Roberta Borghi*

**p. Fondazione “Ulderico Sabbadini” Onlus**”

*Dott. Andrea Malacarne*

*Dosolo, lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*